

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

POSTE E TELEGRAMMI

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

Roma, 24 NOVEMBRE/1938/XVII

n° L. 7bis/22/179572

+++++
100

CIRCOLARE N° 207

OGGETTO

Impianti per Apparati Centrali
Elettrici

A TUTTI GLI UFFICI I.E.S.

ALLA DIREZIONE LAVORI DI BARI E PALERMO

Viene comunicato che qualche Ditta appaltatrice di impianti per apparati centrali elettrici, prima di iniziare la costruzione dei materiali occorrenti per l'impianto da eseguire, non invia alle Dirigenze dei Lavori l'elenco dei sub-fornitori, presso i quali fa costruire, e comunque approvvigiona, parte di detti materiali, non attenendosi in tal modo a quanto specificato nei contratti stipulati. Si intende dunque pertanto gli Uffici cui la presente è diretta a richiamare le Ditte alla osservanza di quanto sopra, facendo loro inoltre presente che per ciò che si riferisce al collaudo delle dette parti lavorate presso terzi, la Ditta, nell'informare la Direzione - in armonia a quanto prescrive il contratto - dei materiali che sono pronti per il collaudo, dovrà anche specificare se ritenga opportuno che il collaudo venga eseguito presso i terzi, oppure presso le proprie officine. La decisione del luogo ove tale collaudo debba effettuarsi spetta naturalmente alla Direzione dei Lavori.

Per quanto riguarda però i banchi di manovra, limitatamente alla parte necessaria a fornire per detti i valori, per i quali materiali il collaudo - almeno per un certo tempo - sarà eseguito di norma da questo Servizio, si prescrive che il collaudo venga eseguito presso le ditte costruttrici anche se sub-fornitrici. In tal caso la Direzione dei Lavori appena ricevuto lo avviso di procedere al collaudo ne informerà subito questa Sede.

Si prega acconciarsi ricevuta della presente.

IL CAPO DEL SERVIZIO

Avvertenza A

100

La servitù impostasi sui fondi attraversati dalla condutture elettrica si intende perpetua ed estesa ad una zona della larghezza di m. avente per asse la linea dei pali di sostegno. Detta servitù comprende il diritto della infissione dei pali di sostegno, dello stendimento dei fili e di quant'altro occorra per il completo impianto della condotta, rimanendo alla Ditta la proprietà della zona asservita e la facoltà di usarne compatibilmente con la presenza della condutture stessa e relative servitù, ma col divieto assoluto di eseguire, attorno ai pali, scavi di qualsiasi natura a distanza minore della loro profondità e di nulla fare che possa compromettere la stabilità e l'esercizio della condotta.

Si intendono compresi nella servitù e spettano pertanto all'Amministrazione Ferroviaria, il diritto di usare liberamente della zona asservita per i lavori d'impianto, di riparazione, manutenzione ecc., e la facoltà di transitare lungo la zona medesima per la opportuna vigilanza della linea.

Le piantagioni sulla zona asservita saranno tollerate, purchè siano ridotte e mantenute con la loro sommità ad una distanza non minore di metri tre (3,00) dal filo inferiore e quelle lateralmente alla zona stessa dovranno essere costantemente mantenute coi loro rami a distanza non minore di metri due (2,00) dai fili conduttori.

Nella indennità determinata s'intendono calcolate e comprese tutte le circostanze di danni diretti od indiretti, derivati o derivabili dall'avvenuta occupazione temporanea d'urgenza, dalla infissione dei pali e dall'impianto, esercizio e manutenzione della condotta suddetta.